



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

1520

17/04/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI ~~1359~~ 18/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”

OGGETTO: Conferimento incarichi ex art. 110 1° comma del TUEL. Indizione procedura ed approvazione avviso pubblico di selezione e relativo schema di domanda.

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n. 35 del 02/03/2023 è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
- la programmazione del fabbisogno di personale è contenuta nel *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)* da approvare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 60 del 24/03/2023 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIRIGENZIALE EX ART. 110, C. 1 DEL D.LGS N. 267/2000”;

VISTA la propria nota prot. n. 310/Dir. 1/Segr., del 07/04/2023 ad oggetto “ Atto di indirizzo. Decreto Sindacale n. 60 del 24/03/2023”;

VISTA la nota prot. n. 2100/23 del 12/04/2023 del Sindaco Metropolitano e del Segretario Generale di riscontro alla nota prot. n. 310 del 07/04/2023;

RITENUTO pertanto, di procedere all'attivazione di procedura per l'affidamento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 comma 1, D.Lgs. 267/2000, tramite pubblicazione dell'avviso pubblico il cui schema è allegato e costituente parte integrante del presente atto;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;

- l'art. 110, al comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;*

- l'art. 8 del D.L. n. 13/23 prevede *“Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali, beneficiari di tali risorse, possono affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.*

Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti, fino al 31 dicembre 2026 non possono essere risolti in caso di dichiarazione di dissesto da parte dell'ente, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 110 del D.lgs. 267/2000;

- l'art 38 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Messina secondo cui ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica possono essere coperte mediante costituzione di rapporti a tempo determinato di diritto privato, previa verifica della mancanza di idonee professionalità nei corrispondenti ruoli interni dell'Ente, tenuto conto delle previsioni del Piano Triennale del Fabbisogno del personale.

VISTA la dotazione organica dell'ente approvata con Decreto Sindacale n. 35 del 02/03/2023;

CONSIDERATO che in atto è presente in servizio solo un dirigente a tempo indeterminato;

VERIFICATO:

- che il limite percentuale previsto dal citato art. 110, comma 1 e dell'art. 8 del D.L. n. 13/23 risulta rispettato in considerazione dell'organico e dei posti previsti per la qualifica dirigenziale, come da prospetto relativo alla dotazione organica dell'ente approvata con Decreto Sindacale n. 35 del 02/03/2023;

- che l'art. 34 bis D.Lgs. 165/01, come modificato dalla L. 56/2019, esclude l'obbligatorietà di tale procedura per le assunzioni dirigenziali a tempo determinato i cui incarichi siano stati attribuiti ai

sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché in caso di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 110 del TUEL (sia del comma 1 che del comma 2);

- l'art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.*

- l'art. 8 del D.L. n. 13/23 prevede *“Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali, beneficiari di tali risorse, possono affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000) fino al 50% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.*

Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti, fino al 31 dicembre 2026 non possono essere risolti in caso di dichiarazione di dissesto da parte dell'ente, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 110 del D.lgs. 267/2000”;

Vista la deliberazione n. 12/2012 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che enuncia i seguenti principi di diritto:

- gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, non sono soggetti alla disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010;
- gli Enti che intendono conferire detti incarichi oltre ad osservare gli obblighi assunzionali previsti per tutte le pubbliche amministrazioni devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO:

- quindi che l'Ente deve procedere all'assunzione di quattro dirigenti ai sensi dell'art. 110, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 2000, e dell'art. 8 del D.L. n. 13/23, mediante selezione comparativa dei *curricula* dei candidati, in possesso dei requisiti di accesso e della professionalità richiesti per l'affidamento, ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL, dell'incarico dirigenziale;

- che la sentenza del Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289 considera” *Procedura meramente idoneativa*“ quella prevista all'art. 110 del T.U.E.L. per la copertura, autorizzata dallo statuto dell'ente locale, di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione quando: *la natura di mero ‘incarico a contratto’, la natura necessariamente temporanea dello stesso, lo scolpito ancoraggio temporale ne ultra quem al ‘mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia’, la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie, la possibilità di formalizzazione, sia pure eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente ‘di diritto*

privato', la mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice del (necessario) svolgimento di prove e della (correlata) formazione di formali graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità che caratterizza la procedura in questione, che – per tal via – deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale”;

CHE secondo la sentenza medesima la procedura idoneativa , diversamente da quella concorsuale , non è soggetta all'obbligo di pubblicazione nella gazzetta ufficiale;

CONSIDERATO che la scelta del candidato è del Sindaco e che la valutazione dei candidati partecipanti è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto con cui stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di cui alla selezione in questione, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria;

- che ai sensi del richiamato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ai candidati utilmente selezionati a cui verranno conferiti gli incarichi dirigenziali verrà erogato il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale dirigenziale degli enti locali;

- che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l'incarico, stipulerà un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per tre anni;

TENUTO CONTO CHE:

- con Decreto Sindacale n. 35 del 02/03/2023 è stata approvata la dotazione organica dell'ente;

- l'ente ha rispettato nell'anno precedente il tetto di spesa del personale, e ridotto la spesa di personale ai sensi di quanto disposto dalla più volte richiamata legge n. 296/2006 in quanto l'andamento della spesa di personale, nell'anno 2022 pari ad euro **28.352.578,54**, è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 557 quater della legge medesima secondo cui gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, nella Città Metropolitana di Messina è pari ad euro €. **39.676.510,98**;

VISTO l'art. 38 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.;

DATO ATTO :

CHE la stipulazione del contratto di lavoro sarà comunque subordinata :

- all'approvazione del Bilancio 2023-2025;
- all'approvazione del *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)* da approvare entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- all'effettiva possibilità di assunzione in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dal quadro normativo e finanziario in tema di capacità assunzionale;

CHE nelle more dell'approvazione del *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*, è possibile avviare le procedure per conferire gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali , sebbene condizionando l'assunzione in servizio dei soggetti individuati al verificarsi dei presupposti suddetti e l'avviso può essere revocato in caso di entrata in vigore di norme che rendano

incompatibile la conclusione della procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni in materia di contenimento delle spese di personale;

CONSIDERATO:

- che gli incarichi di direzione delle strutture di livello dirigenziale devono essere affidate a persona di specifica preparazione e comprovata competenza;
- che all'uopo dovrà effettuarsi selezione pubblica con apposita valutazione dei curricula, al fine di individuare il soggetto con caratteristiche tali da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione ;
- che il personale che sarà selezionato verrà inquadrato nella qualifica dirigenziale del vigente C.C.N.L, ai fini della corresponsione delle competenze dovute, comprensive di ogni onere a carico dell'Ente,
- che l'incarico, anche in caso di cessazione anticipata per le ipotesi previste dall'art. 53 del D.lgs. n. 267/2000 non potrà avere durata inferiore a tre anni secondo le statuizioni della Corte di Cassazione sez. lavoro n. 478/2014 decorrenti dall'inizio del rapporto di lavoro, fatte salve comunque le ipotesi di revoca e/o di risoluzione previste dal Contratto di lavoro in analogia alle previsioni del CCNL di categoria per mancato superamento del periodo di prova;

RITENUTO necessario approvare l'allegato schema di avviso di procedura selettiva finalizzata all'assunzione di n. 4 dirigenti a tempo determinato cui affidare la direzione dei Dipartimenti dell'ente ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs 267/ 2000 e contenente requisiti, termini, modalità e condizioni per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 35 del 02/03/2023 di approvazione della dotazione organica dell'ente;
- il Decreto Sindacale n. 60 del 24/03/2023 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIRIGENZIALE EX ART. 110, C. 1 DEL D.LGS N. 267/2000”

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, in attuazione dell'atto di indirizzo formulato nel Decreto Sindacale n. 60 del 24/03/2023 selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per tre anni ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.
3. di approvare gli schemi di avvisi pubblici contenenti requisiti, termini, modalità e condizioni per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, allegati al presente provvedimento e l'allegato schema di domanda di partecipazione alla procedura;
4. di disporre, per garantire la più ampia divulgazione, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella Home page - Notizie, in Amministrazione Trasparente nella Sezione “Bandi e concorsi” per la durata di 30 giorni;
5. di dare atto che l'assunzione in servizio dei soggetti individuati al termine della procedura comparativa, è comunque subordinata :

- all'approvazione del Bilancio 2023-2025;
-

- all'approvazione del *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)* da approvare entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - all'effettiva possibilità di assunzione in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dal quadro normativo e finanziario in tema di capacità assunzionale;
6. di disporre che gli incarichi ex art.110 TUEL saranno assegnati con Decreto del Sindaco, all'esito di apposita procedura selettiva curriculare, nel rispetto della normativa vigente;

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato Digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

La Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)
Firmato digitalmente